


Pubblicato il 14/12/2017



N.05440 2017 REG.PROV.CAU.  
N. 08827/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 8827 del 2017, proposto da:

 rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Stanca, Giuseppe Buonanno, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Buonanno in Roma, via del Casale Strozzi N.31;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 05375/2017, resa tra le parti, concernente aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017-2020 nella parte in cui esclude l'inserimento del personale docente in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca - MCP.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Viste le ordinanze della Sezione nn. 1593-4 del 14/04/2017, quali precedenti favorevoli agli appellanti, seppure limitatamente alla fase cautelare;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 16/01/2018, e che tale pregiudizio, per le ragioni indicate, sussiste nella specie, essendovi quindi l'estrema gravità ed urgenza di cui agli artt.56 e 98 c.p.a..

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e per l'effetto dispone l'ammissione con riserva del ricorrente nella II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto della Provincia di Isernia per la classe di concorso A046 negli Istituti dotati di tale insegnamento.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 16/01/2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 dicembre 2017.

**Il Presidente**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**

Publicato il 15/09/2017

N. 00063/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 00173/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Buonanno  
con domicilio eletto presso la segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento  
via Calepina n. 50;

*contro*

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla  
Serra e Lucia Bobbio, presso quest'ultima elettivamente domiciliata nella  
sede dell'Avvocatura provinciale, in Trento piazza Dante n. 15;

*nei confronti di*

Antonio Soldovieri, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva nella  
seconda fascia delle graduatorie di istituto:*

- della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n.

852 di data 26 maggio 2017 avente ad oggetto: "termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2017/2020 ed approvazione delle tabelle di valutazione dei titoli", nella parte in cui non ha previsto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti muniti del titolo di "Dottore di ricerca" idonei a ricoprire posti di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, nonché nella parte in cui ha consentito la presentazione della domanda d'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto solo tramite la modalità web della piattaforma telematica ministeriale "istanza on line", non accessibile ai suddetti docenti per la presentazione della domanda di inserimento e per la scelta delle scuole ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nella seconda fascia delle medesime graduatorie e della spettante collocazione in essa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente; nonché

per la condanna della Provincia autonoma di Trento, a titolo di risarcimento del danno, a disporre l'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Trento nella classe di concorso d'interesse con effetti "definitivi" e, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione e contestuale memoria difensiva della Provincia autonoma di Trento;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto il decreto monocratico n. 52 di data 31.7.2017;

Rilevato:

- che il ricorrente impugna gli atti in epigrafe nella parte in cui la Provincia autonoma di Trento, nel disciplinare per il triennio 2017/2020 la formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente, non ha previsto - fra i titoli abilitanti richiesti per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di II° fascia - il dottorato di ricerca e le lauree specialistiche, di cui l'interessato dimostra il possesso, ed in forza dei quali ha inoltrato via PEC domanda di ammissione nella seconda fascia per la classe di concorso A026;
- che con decreto monocratico n. 52 di data 31.7.2017 è stato disposto l'inserimento provvisorio e con riserva del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie per tale classe di concorso;
- che l'amministrazione provinciale si è costituita contestando la fondatezza delle dedotte censure;

Ritenuto, ad un primo esame della fattispecie e riservata al merito ogni definitiva decisione, che la domanda cautelare - attesa l'intervenuta formazione delle graduatorie con valenza triennale - possa trovare accoglimento sotto il prevalente profilo del periculum, considerato altresì - quanto al fumus - che la questione relativa all'equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione all'insegnamento è ritenuta "oggettivamente controvertibile perlomeno non manifestamente infondata" (Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4904/2016).

Ritenuto altresì che le spese della presente fase vadano compensate in

considerazione della novità delle questioni prospettate.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, accoglie la domanda cautelare e per l'effetto ordina l'ammissione con riserva del ricorrente nella II fascia delle graduatorie provinciali di circolo e di istituto per la classe di concorso A026.

Fissa per il merito l'udienza del 22 febbraio 2018.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Devigili**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberta Vigotti**

**IL SEGRETARIO**